

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1182/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Per consentire il controllo dei suddetti criteri è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

(6) Anche per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che alla data del 1° gennaio 2005 non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Inoltre occorre fissare una cauzione relativa ai diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera ⁽²⁾ prevede l'apertura, a titolo autonomo e transitorio, di un contingente tariffario comunitario a dazio zero, per il periodo compreso dalla data di entrata in vigore di quel regolamento fino al 31 dicembre 2005, per l'importazione di 2 300 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera.

(7) Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(2) Per la ripartizione del contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell'esame simultaneo di cui all'articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(8) È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, una percentuale fissa di riduzione.

(3) Per poter fruire di questi contingenti tariffari, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera secondo le norme di cui all'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽³⁾ (in appresso l'«accordo»).

(9) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾.

(4) Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nel periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2005, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza ha dimostrato che l'acquisto di una

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 190 del 22.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).